

**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
**ACCORDO AZIENDALE**

In data odierna 22.09.09 presso i locali dell'Ente di Sviluppo Agricolo sono intervenuti:  
in rappresentata delle Sigle Sindacali rispettivamente per la FLAI CGIL Giuseppe Lucifora, FAI  
CISL Fabrizio Colonna e della UILA UIL Avv. Gaetano Pensabene.  
Hanno partecipato inoltre ai lavori, coordinati dal Sig. Presidente dell'ESA Dr Roberto Materia, il  
Direttore Generale nonché Dirigente del Servizio di Meccanizzazione Dr. Antonio Maiorana per  
affrontare le problematiche degli operai stagionali dell'ESA.:

1. **RIMBORSO SPESE**: si conviene che il rimborso delle spese per il chilometraggio viene uniformato nella misura di 1/5 del costo della benzina, per il numero di effettivi chilometri dal comune di residenza al posto di lavoro.

2. **RECUPERO GIORNATE**: si concorda che per giustificate e documentate ragioni che impongono agli operai di assentarsi dal posto di lavoro, gli stessi possono recuperare le giornate entro il 31 dicembre.

3. **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**: si concorda che ai fini della dislocazione sia degli operai OTD che degli OTI presso gli Enti Terzi i Capi Centro concerteranno preventivamente con le Rappresentanti Sindacali Provinciali.

Analogamente le Rappresentanze Sindacali Provinciali verranno informate dai Capi Centro sull'utilizzo del personale stagionale fermo restando che vanno salvaguardate e riconfermate le professionalità e le esperienze maturate.

4. **PERMESSI SINDACALI**: si concorda che ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo può usufruire di 2.500 ore di permesso sindacale anche cumulativamente e consecutivamente.

5. Si conviene altresì che nel corso dell'anno si dovranno effettuare un minimo di tre incontri anche per esigenze formative, ed in tali ipotesi, i permessi si aggiungono a quelli di cui al Punto 5.


6. Le parti convengono inoltre di incontrarsi di volta in volta qualora le esigenze lo impongono al fine di integrare, aggiungere altri punti con verbale aggiuntivo.

7. Il presente accordo integrativo avrà validità triennale decorrendo dal 01.01.2009 sino al 31.12.2011.

Restano fatte salve tutte le condizioni contrattuali del CCNL e del CPL in vigore.

8. **RETRIBUZIONE** le parti convengono che ai fini retributivi il parametro di riferimento è stato già individuato nei contratti individuali di lavoro provincia per provincia

9. I contenuti del presente accordo verranno per le parti applicabili riportate nel contratto individuale di lavoro.




10. Il contenuto del suddetto accordo vanno applicati sia agli OTD che agli OTI.

Letto e sottoscritto dalle parti.

Palermo, 22.Settembre.2009

FLAI CGIL  


FAI CISL  


UILA UIL  


IL PRESIDENTE  
(Dr. Roberto Materia)  
